Art. 109 Ripartizione in caso di transazione giudiziaria

1 In caso di transazione giudiziaria, ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito nella transazione medesima.

2 Le spese sono ripartite secondo gli articoli 106–108 se:

a. la transazione è silente in merito;

b. la ripartizione pattuita grava unilateralmente una parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio.